

Versione 4.0, stato agosto 2024

Informazione ai clienti

La seguente informazione ai clienti fornisce una panoramica della PostFinance Assicurazione viaggio e delle sue condizioni (art. 3 LCA). Pur contenendo una semplificazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, non le sostituisce. I diritti e i doveri dei contraenti derivano dalla polizza assicurativa, dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

1. Assicuratore

L'assicuratore per tutte le componenti assicurative, ad eccezione della protezione giuridica legata a un viaggio all'estero, è TAS Assicurazioni SA (di seguito denominata TAS) con sede a Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE).

L'assicuratore per la protezione giuridica legata a un viaggio all'estero è Assista Protezione giuridica SA (di seguito denominata Assista) con sede a Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE).

2. Intermediario

Le assicurazioni sono intermedie nell'ambito di una collaborazione tra PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berna (di seguito denominata PostFinance) e TONI Digital Insurance Solutions AG, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zurigo (di seguito denominata TONI). Sia PostFinance sia TONI sono intermediari assicurativi vincolati alle compagnie assicuratrici specificate all'art. 1.

TONI si occupa specificatamente della gestione del portafoglio e del supporto clienti, e funge da vostro interlocutore di contatto. PostFinance commercializza e distribuisce le assicurazioni con il proprio marchio.

3. Estensione della copertura assicurativa

La PostFinance Assicurazione viaggio è un'assicurazione danni. La copertura assicurativa può essere definita in modo individuale e adattata alle esigenze del/della cliente.

È possibile consultare i dettagli relativi alle coperture delle singole componenti assicurative – persone assicurate, eventi assicurati, copertura geografica e capitale assicurato – nelle CGA e nella polizza di assicurazione.

4. Prestazioni assicurate

In base ai moduli selezionati, PostFinance Assicurazione viaggio può contenere le seguenti componenti assicurative:

Assistenza alle persone dopo la partenza (art. B1)

- Spese per il trasporto della persona assicurata all'ospedale in caso di necessità medica
- Costo del viaggio di ritorno non programmato
- Costi di ricerca e soccorso
- Costo della parte inutilizzata del viaggio

Servizi assicurati (art. B2)

- Centrale d'intervento 24 ore su 24
- Servizio di traduzione
- Home Assistance

Soppressione / ritardo dei mezzi di trasporto pubblico (art. B3)

- Viaggio di ritorno e di proseguimento e costi di alloggio

Protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (art. B4)

- Spese legali, di tribunali e peritali

Annullamento prima della partenza (art. C1)

- Costi di annullamento o spese aggiuntive per la modifica del viaggio

Assistenza ai veicoli all'estero (art. D1)

- Soccorso stradale sul posto in caso di guasto e traino del veicolo
- Recupero del veicolo
- Costi di stazionamento
- Rimpatrio del veicolo in Svizzera
- Costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno a casa, rispettivamente di proseguimento (trasporto e pernottamento)
- Invio di pezzi di ricambio

Riduzione della franchigia per i veicoli a noleggio (art. D2)

- Rimborso della franchigia per i veicoli a noleggio

Assicurazione bagagli (art. E1)

- Rimborso dei costi di sostituzione o di riparazione dei bagagli

5. Principali esclusioni

Sono esclusi i moduli e le componenti assicurative indicati nella polizza come non assicurati, nonché i rischi e le prestazioni non menzionate nelle singole componenti assicurative o esplicitamente non assicurati secondo le CGA.

Fra questi figurano tra gli altri:

- eventi che si sono già verificati al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio, o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata;
- eventi legati a una malattia preesistente che limita l'idoneità a viaggiare, se tale malattia era già nota al momento della prenotazione o prima della partenza;
- eventi in relazione ad atti temerari in occasione dei quali la persona assicurata si espone, in considerazione del suo stato di salute, a un pericolo particolare senza adottare o poter adottare le misure necessarie a ridurre il pericolo a un livello adeguato.

6. Inizio e durata dell'assicurazione

L'inizio e la durata della copertura assicurativa sono specificati nella polizza. Il contratto di assicurazione è valido per un anno, trascorso il quale, si prolunga tacitamente per un altro anno. A partire dal secondo anno d'assicurazione può essere disdetto dal contraente o dall'assicuratore con effetto per fine di un mese civile, rispettando un termine di preavviso di un mese.

I sinistri sono coperti a condizione che la data determinante di un evento sopraggiunga nel periodo di validità del contratto.

Per i casi giuridici derivanti dalla tutela giuridica in relazione a un viaggio all'estero, il sinistro deve essere notificato nel periodo di validità del contratto di assicurazione, o al più tardi entro 12 mesi dalla cessazione del medesimo.

7. La richiesta di copertura assicurativa può essere revocata?

La richiesta di stipula del contratto di assicurazione può essere revocata entro 14 giorni dalla firma del contratto stesso (ossia dopo aver fatto clic sul pulsante «Stipulare»). Tale diritto può essere esercitato per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è rispettato se la revoca viene inviata entro l'ultimo giorno del termine.

Il vostro contatto:

TONI Digital Insurance Solutions AG
Seefeldstrasse 5a
8008 Zürich
www.tonidigital.ch
Telefono 0848 117 799
Fax +41 43 543 81 82
postfinance@tonidigital.com

Assicuratori:

Viaggio e soccorso stradale / assistenza
TAS Assicurazioni SA
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier
Telefono 058 827 59 95
www.tas-versicherungen.ch/it

Protezione legale in relazione ai viaggi
Assista Protezione giuridica SA
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier
Telefono 058 827 22 60
contact@assista.ch / www.assista.ch

8. Obblighi del contraente e delle persone assicurate

Tra gli obblighi fondamentali del contraente e delle persone assicurate rientrano:

- **Obbligo di pagamento del premio**
I premi devono essere pagati dal contraente alla scadenza.
- **Obbligo di notifica in caso di sinistro**
Nel caso in cui si verifichi un sinistro o un caso giuridico assicurato, la persona assicurata è tenuta a informarne tempestivamente il rispettivo assicuratore.
- **Obbligo di informazione**
La persona assicurata è tenuta a fornire qualsivoglia informazione relativa al sinistro o al caso giuridico e necessaria ai fini della motivazione del diritto alla prestazione. La collaborazione della persona assicurata è imprescindibile per il rispettivo assicuratore al fine di poter offrire un supporto ottimale. Ciò comporta, ad esempio, l'indicazione di informazioni chiare sull'origine del caso giuridico o delle relative circostanze dettagliate.
- **Obbligo di non riconoscere pretese di terzi**
La persona assicurata non è autorizzata in nessun caso a dare seguito alla pretesa avanzata da una terza parte.
- **Obbligo di astensione dalle negoziazioni**
Fintanto che le trattative riguardanti un caso giuridico assicurato sono condotte dall'Assista, le persone assicurate si astengono da qualsiasi intervento.
Gli ulteriori obblighi possono essere desunti dalla polizza, dalle CGA e dalla LCA.
Qualora si contravviene in modo colposo agli obblighi sopraindicati, il rispettivo assicuratore ha la facoltà di disdire il contratto di assicurazione in conformità alle CGA e alla LCA. Se la violazione colposa di un obbligo ha effetti sul verificarsi o sull'entità del caso giuridico, le prestazioni possono essere ridotte o addirittura negate in conformità con le CGA e la LCA.

9. Sinistro o caso giuridico

Procedura da seguire per un sinistro o un caso giuridico:

- Notifica online immediata del sinistro o caso giuridico sul sito assicurazioni.postfinance.ch o chiamata telefonica al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero).
- Non riconoscere le pretese avanzate da terzi e non firmare documenti redatti in lingua straniera.

10. Modifica del contratto di assicurazione

In caso di variazione dei premi, delle commissioni o delle condizioni assicurative (ad es. regolamentazione in materia di franchigia), gli assicuratori possono richiedere la modifica del contratto con validità a partire dall'anno d'assicurazione successivo.

11. Protezione dei dati

- **Principio**
Al fine e nell'interesse di uno svolgimento efficiente e corretto del contratto, gli assicuratori e i loro incaricati non possono prescindere da un trattamento elettronico dei dati. Nell'ambito dell'elaborazione dei dati, tutti gli incaricati del trattamento indicati operano nel rispetto del diritto svizzero in materia di protezione dei dati.
- **Trattamento dei dati**
Con il termine di «trattamento» si intende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzo, la modifica, la diffusione, l'archiviazione o la distruzione di dati.
- **Categorie di dati**
I dati trattati scaturiscono dal rapporto assicurativo e dal trattamento dei casi giuridici. Sostanzialmente, sono trattate le seguenti categorie di dati: dati della proposta, dati del/della cliente, dati contrattuali e del sinistro, dati delle persone danneggiate e dei richiedenti e dati di incasso.
- **Finalità del trattamento**
Il rilevamento e il trattamento dei dati sono finalizzati a fattispecie quali l'esercizio dell'attività assicurativa, la distribuzione, l'amministrazione e l'intermediazione di prodotti/servizi, l'utilizzo per scopi di marketing (ad es. la ricerca di mercato, la creazione di profili dei clienti), la valutazione del rischio, il trattamento dei sinistri e l'esecuzione dei contratti di assicurazione, nonché tutte le operazioni accessorie a essi collegate.

Le conversazioni con la nostra hotline clienti possono essere registrate per garantire una prestazione di servizio ottimale e per scopi di formazione. PostFinance tratta i vostri dati ai fini di analisi e di marketing nonché per l'assistenza clienti. Maggiori informazioni riguardo al trattamento dei vostri dati personali da parte di PostFinance sono disponibili nella dichiarazione generale sulla protezione dei dati di PostFinance su postfinance.ch/dpd.

- **Rilevamento, trattamento e conservazione dei dati**
Il rilevamento, il trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati avvengono su base elettronica e/o cartacea, in conformità alle prescrizioni di legge. I dati relativi alla corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto, i dati dei sinistri per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro.
- **Trasferimento dei dati**
Gli assicuratori sono autorizzati, nei limiti delle CGA, a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità / uffici pubblici, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero, nonché a richiedere da tali parti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione.
Il contraente autorizza PostFinance a trasmettere, nei limiti delle CGA, i dati necessari per l'adempimento del contratto a TONI, TAS, Assista e, se necessario, ad altri terzi coinvolti (quali responsabili del trattamento, partner ecc.). A tal proposito, il contraente esonera PostFinance dall'obbligo di preservare il segreto bancario in conformità all'art. 47 della Legge sulle banche. PostFinance pubblica ulteriori informazioni in merito alla sua prassi per quanto attiene alla trasmissione e al trattamento dei dati dei clienti all'indirizzo postfinance.ch/avvertenze-legali.
- **Diritto di informazione e di rettifica**
Ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, il contraente ha diritto a ricevere informazioni sull'esistenza e sulla natura dei dati oggetto di trattamento che lo riguardano. Il contraente può inoltre richiedere la rettifica dei dati inesatti.

Le richieste in tal senso devono essere rivolte agli enti indicati alla cifra 12.

12. Reclami / Responsabili della protezione dei dati

In caso di reclami in relazione a sinistri o casi giuridici si prega di rivolgersi ai seguenti interlocutori.

Per la protezione giuridica in relazione a un viaggio all'estero:

Assista Protezione giuridica SA
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier (GE)
Telefono +41 58 827 22 58
E-mail contact@assista.ch

Per tutti gli altri casi di sinistro:

TAS Assicurazioni SA
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier (GE)
Telefono +41 58 827 59 95
E-mail contact@tas-assurances.ch

Per ogni altro reclamo (non relativo a sinistri o casi giuridici) è possibile rivolgersi a:

TONI Digital Insurance Solutions AG
Seefeldstrasse 5a
8008 Zurigo
Telefono +41 43 543 81 75
Fax +41 43 543 81 82
E-mail postfinance@tonidigital.com

Per le richieste o nei casi di reclamo relativi alla protezione dei dati potete rivolgervi a:

TONI Digital Insurance Solutions AG
Data Protection Officer
Seefeldstrasse 5a
8008 Zurigo
E-mail dataprotection@tonidigital.com

13. Panoramica prodotto

Moduli	Componenti assicurative
Durante il viaggio	<ul style="list-style-type: none"> – Assistenza alle persone dopo la partenza – Soppressione / ritardo dei mezzi di trasporto pubblico – Protezione giuridica legata a un viaggio all'estero – Servizi
Prima del viaggio	<ul style="list-style-type: none"> – Annullamento prima della partenza
Viaggiare in auto	<ul style="list-style-type: none"> – Assistenza ai veicoli all'estero – Riduzione della franchigia per veicoli a noleggio
Bagagli	<ul style="list-style-type: none"> – Assicurazione bagagli

Condizioni generali di assicurazione

A. Disposizioni generali

Art. A1 Basi contrattuali e assicuratore

Il contratto d'assicurazione è costituito dalla polizza e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e da eventuali Condizioni speciali d'assicurazione (CSA). Le informazioni contenute nella polizza si basano sulle indicazioni fornite dal contraente nella domanda.

Per il resto si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e, in via sussidiaria, il Codice svizzero delle obbligazioni (CO).

TAS Assicurazioni SA con sede a Vernier/GE (di seguito «TAS») fornisce prestazioni di assistenza personale dopo la partenza, in caso di soppressione / ritardo dei mezzi di trasporto pubblico, servizi, annullamento prima della partenza, assistenza veicolo all'estero, riduzione della franchigia per veicoli a noleggio e assicurazione bagagli.

Assista Protezione giuridica SA con sede a Vernier/GE (di seguito «Assista») fornisce prestazioni di tutela giuridica in relazione a un viaggio all'estero. Laddove, nelle disposizioni seguenti, si faccia riferimento a entrambe le compagnie di assicurazione (TAS e Assista), esse sono indicate congiuntamente con il termine «assicuratori».

Art. A2 Contraente

Il contraente è una persona fisica privata con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. A3 Persone assicurate

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente, tra le seguenti:

Assicurazione individuale

Copre esclusivamente il contraente indicato nella polizza.

Assicurazione economia domestica

Copre il contraente indicato nella polizza e le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica.

Le persone vivono nella stessa economia domestica se abitano nella medesima unità abitativa e vi hanno il domicilio (ai sensi dell'art. 23 del Codice civile svizzero).

Sono inoltre assicurati, anche nel caso dell'assicurazione individuale, i figli minorenni che sono stati invitati a partecipare al viaggio dal contraente e che non vivono nella sua stessa economia domestica.

Art. A4 Viaggi assicurati

Sono assicurati i viaggi sul territorio nazionale e all'estero con una durata massima di 6 mesi dalla partenza dal luogo di domicilio. La distanza tra il luogo di domicilio e quello di destinazione deve essere superiore a 50 km e il viaggio deve prevedere almeno un pernottamento.

Art. A5 Copertura territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il Mondo, ad esclusione delle limitazioni previste nelle singole componenti assicurative.

Vengono utilizzate le designazioni territoriali seguenti:

- a) La designazione «CH/FL» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- b) La designazione «Europa» comprende tutti gli Stati del continente europeo, così come il Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira, le Azzorre, le Isole Faroe, la Groenlandia, il Kazakistan fino agli Urali, la Russia fino agli Urali e la Turchia. I Territori d'oltremare e i Dipartimenti d'oltremare dei Paesi europei sono esclusi dalla copertura «Europa».
- c) La designazione geografica «Mondo» comprende inoltre i Paesi che non rientrano nella designazione «Europa».

Per eventi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein non sussiste alcun diritto alla protezione giuridica in relazione a un viaggio all'estero (art. B4) e all'assistenza veicolo all'estero (art. D1).

Art. A6 Copertura temporale

L'assicurazione è valida per eventi che si verificano nel periodo di validità contrattuale.

Per quanto riguarda la copertura relativa alla protezione giuridica, sono coperti i casi giuridici sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto di assicurazione, a condizione che la notifica sia avvenuta entro 12 mesi dalla cessazione del contratto (cf. art. B4.3).

Art. A7 Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza. L'assicurazione è valida un anno e si prolunga tacitamente di anno in anno. A partire dal secondo anno d'assicurazione può essere disdetta dal contraente o gli assicuratori per la fine di un mese civile, con un termine di preavviso di un mese.

Art. A7.1 Rescissione in seguito a un sinistro o un caso giuridico

Per ogni sinistro che dà luogo ad un intervento di TAS o per ogni caso giuridico che dà luogo ad un intervento di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento dell'ultima prestazione fornita dal rispettivo assicuratore.

In caso di rescissione del contratto da parte di un assicuratore, l'intera copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, della disdetta al contraente.

In caso di rescissione del contratto da parte del contraente, la copertura assicurativa cessa immediatamente con la ricezione della disdetta da parte di Assista, di TAS o del mediatore.

Se sono gli assicuratori a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato al contraente. Se è il contraente a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene rimborsato a condizione che la disdetta non avvenga durante il primo anno di assicurazione.

Art. A7.2 Risoluzione del contratto di assicurazione

Gli assicuratori possono recedere dal contratto:

- a) se il contraente non ha versato il premio entro il termine legale, nonostante il sollecito di pagamento, e gli assicuratori hanno rinunciato a procedere all'incasso dello stesso;
- b) in caso di tentata o realizzata frode assicurativa da parte della persona assicurata.

Art. A7.3 Fine dell'assicurazione in caso di trasferimento all'estero

Se il contraente trasferisce il domicilio all'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

Gli assicuratori rimborsano al contraente il premio non utilizzato, a meno che il trasferimento avvenga durante il primo anno di assicurazione.

Art. A8 Premi

I premi devono essere pagati entro la data di scadenza.

In caso di modifica dei premi, la compagnia comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della scadenza. Se egli non rescinde la polizza al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato da parte del contraente.

Art. A9 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a:

- segnalare immediatamente il sinistro al rispettivo assicuratore o intermediario e seguirne le istruzioni;
- mettere a disposizione del fornitore di prestazioni tutte le informazioni e i documenti e giustificativi necessari;
- adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo i costi delle prestazioni o del sinistro;
- in caso di malattia o infortunio, consultare immediatamente un medico, per far certificare l'eventuale inidoneità al viaggio, e seguirne le istruzioni. La persona assicurata s'impegna inoltre a esonerare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di TAS, dei restanti fornitori di prestazioni e dei rispettivi consulenti medici.

Art. A10 Violazione degli obblighi

In caso di violazione colpevole degli obblighi summenzionati in caso di sinistro o di altri obblighi giuridici o contrattuali da parte della persona assicurata, gli assicuratori hanno il diritto di negare o ridurre le prestazioni.

Art. A11 Negligenza grave

Qualora il sinistro o il caso giuridico sia causato da negligenza grave della persona assicurata, gli assicuratori si riservano il diritto di ridurre le prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

Art. A12 Clausola di sussidiarietà

Le prestazioni sono concesse esclusivamente se la presa a carico del pregiudizio subito non incombe a terzi (terzo responsabile, autonoleggio, fornitore di servizi di car pooling a pagamento, tour operator, agenzia di viaggi, fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero, gestore dei trasporti pubblici, compagnia di assicurazioni, ecc.).

Le prestazioni comunque fornite sono considerate come degli anticipi di spese. Pertanto, il beneficiario è tenuto a trasferire al fornitore della prestazione gli eventuali pagamenti ricevuti da terzi, o cederli i diritti e i crediti che gli spettano nei confronti di questi ultimi, per consentire di rivalersi sugli stessi.

Art. A13 Esclusione di responsabilità

Per fornire le prestazioni della PostFinance Assicurazione viaggio, gli assicuratori organizzano talune prestazioni (di assistenza) erogate da terzi. Gli assicuratori non sono responsabili della qualità di tali prestazioni, né di eventuali danni da esse derivanti.

Art. A14 Foro e diritto applicabile

Per controversie in merito a questo contratto, l'assicuratore rispettivo riconosce la competenza del foro del domicilio della persona assicurata. Se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è competente il foro di Berna.

Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Art. A15 Esclusioni generali

Non vengono fornite prestazioni assicurative in caso di:

- eventi e spese che non sono espressamente citati nelle presenti condizioni generali;
- eventi che si sono già verificati al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio, o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata;
- eventi che non si verificano nel periodo di validità del contratto;
- eventi legati a una malattia preesistente che limita l'idoneità a viaggiare, se tale malattia era già nota al momento della prenotazione o della partenza;
- gli eventi, le malattie e gli infortuni dovuti all'abuso di alcool, di farmaci o di sostanze stupefacenti;
- gli eventi legati alla partecipazione attiva a manifestazioni, risse, sommosse, o derivanti dalle misure adottate in relazione a tali circostanze;
- qualsiasi evento relativo alla commissione intenzionale di reati, nonché dei loro tentativi;
- partecipazione a corse, rally, o competizioni simili, come pure a prove, con veicoli a motore, motoslitte e imbarcazioni a motore;

- competizioni o allenamenti legati a sport professionistici o a sport estremi che prevedono un contatto fisico permanente, nonché l'obiettivo di ferire l'avversario (ad esempio boxe, lotta, kickboxing);
- atti temerari in occasione dei quali la persona assicurata si espone, in considerazione del suo stato di salute, a un pericolo particolare senza adottare o poter adottare le misure necessarie a ridurre il pericolo a un livello adeguato;
- suicidio o tentato suicidio e le relative conseguenze;
- viaggi che includono un intervento medico, dentistico o chirurgico programmato ed eventi legati a tale intervento;
- eventi che si verificano nell'ambito del trasporto commerciale a pagamento di persone o merci;
- eventi in cui la persona al volante del veicolo non è in possesso di una valida licenza di condurre;
- qualsiasi incidente dovuto a una manutenzione assente o inadeguata del veicolo (conformemente alle disposizioni del costruttore), o a delle modifiche non omologate (ad es. tuning);
- gli eventi derivanti da disastri nucleari o da sofferenze mediche causate da disastri nucleari;
- eventi in relazione a guerre, rivoluzioni, ribellione o disordini interni. Tuttavia, se la persona assicurata è sorpresa da tali eventi durante il viaggio, la copertura di PostFinance Assicurazione viaggio rimane valida ancora per 14 giorni dal momento in cui tali eventi sono noti;
- eventi e sinistri causati intenzionalmente da una persona assicurata;
- le spese sostenute dalla persona assicurata per le persone non coperte (ad esempio, se la persona assicurata invita altre persone al viaggio, è coperto soltanto l'annullamento del viaggio della persona assicurata e non quello delle altre persone);
- prenotazione della prestazione di viaggio effettuata dopo il primo avviso di insolvenza del fornitore di servizi.

Ulteriori esclusioni specifiche alle singole componenti assicurative sono riportate nelle seguenti disposizioni.

Art. A16 Annuncio di sinistro o caso giuridico

La persona assicurata deve informare immediatamente l'assicuratore ai fini dell'organizzazione delle prestazioni di assistenza e a garanzia di assunzione delle spese.

L'assicuratore può essere informato del sinistro o caso giuridico chiamando il numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero) oppure tramite notifica online su assicurazioni.postfinance.ch.

Le emergenze mediche devono essere segnalate telefonicamente.

La persona assicurata è tenuta a presentare i giustificativi originali per l'evento che ha dato origine all'assistenza e per le spese da rimborsare.

A seconda dell'evento e delle circostanze l'assicuratore può richiedere ulteriori documenti.

Art. A17 Protezione dei dati e segreto bancario

Art. A17.1 Protezione dei dati

Gli assicuratori come anche TONI e PostFinance come anche i loro incaricati, sono autorizzati a raccogliere e trattare i dati necessari alla gestione del contratto e dei sinistri. Allo stesso modo, essi hanno la facoltà di richiedere a terzi informazioni pertinenti al caso nonché di consultare gli atti ufficiali. Gli assicuratori, TONI, PostFinance si impegnano a trattare le informazioni ricevute in modo confidenziale.

Se necessario nell'ambito della gestione del contratto, gli assicuratori, come anche TONI e PostFinance sono autorizzati a trasmettere per l'elaborazione i dati contrattuali a terzi coinvolti, in particolare ad altri assicuratori o intermediari, fornitori di servizi cloud o altri fornitori di servizi coinvolti in Svizzera e all'estero.

Se necessario nell'ambito della gestione dei sinistri, gli assicuratori sono autorizzati a trasmettere per l'elaborazione i dati contrattuali e dei sinistri a terzi coinvolti, segnatamente coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori coinvolti o altri fornitori di servizi coinvolti, sia in Svizzera che all'estero. Inoltre, per far valere i diritti di regresso, è possibile inoltrare informazioni ad altri terzi civilmente responsabili e all'assicurazione di responsabilità civile di questi ultimi. In caso di sinistro i dati relativi ai sinistri saranno trattati esclusivamente dalla compagnia e dai suoi incaricati.

Gli assicuratori sono autorizzati a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità/uffici pubblici, compagnie e istituti

assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero, nonché a richiedere da tali parti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione. Gli assicuratori hanno facoltà di comunicare la sospensione, la variazione o la cessazione dell'assicurazione a terzi (ad es. autorità competenti) a cui era stata precedentemente confermata l'esistenza della copertura assicurativa. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire abusi e frodi assicurative. I dati relativi ai sinistri non saranno comunicati a una società non interessata. Gli assicuratori forniranno tuttavia a PostFinance un rapporto sui sinistri (numero di sinistri per polizza assicurativa, ecc.).

Art. A17.2 Segreto bancario

Se il trasferimento dei dati secondo l'art. A17.1 avviene da parte di PostFinance, il contraente svincola PostFinance dall'obbligo del segreto bancario ai sensi dell'art. 47 della Legge sulle banche, nella misura in cui è applicabile.

Art. A17.3 Comunicazione con il/la cliente

Il contraente acconsente a che la comunicazione con il/la cliente avvenga per posta, per telefono e per via elettronica (ad es. e-mail ecc.) agli indirizzi utilizzati o forniti o conosciuti dall'assicuratore e dai suoi ausiliari (compresi gli intermediari e i partner di cooperazione). Il contraente è consapevole dei rischi generali relativi ai canali elettronici. Con l'invio di e-mail non si può escludere che si rilevi la conclusione di un'eventuale relazione d'affari con PostFinance. Fornendo il proprio indirizzo e-mail, il contraente acconsente espressamente alla comunicazione con il/la cliente tramite e-mail non protetta. Gli assicuratori, TONI, PostFinance e i loro ausiliari declinano ogni responsabilità per i danni in questo contesto.

B. Durante il viaggio

Art. B1 Assistenza alle persone dopo la partenza

Art. B1.1 Eventi assicurati

Gli eventi assicurati seguenti sono elencati in modo esaustivo e sono limitati esclusivamente al periodo durante il viaggio. TAS eroga prestazioni se la persona assicurata deve annullare, interrompere o prolungare il viaggio a causa di uno dei seguenti eventi assicurati:

- imprevisti causati da motivi sanitari (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o il decesso di una persona assicurata, di un accompagnatore se la persona assicurata non può ragionevolmente continuare il viaggio senza l'accompagnatore, nonché di una persona vicina, se presso tale persona è necessaria la presenza della persona assicurata.

Con «persone vicine» s'intendono:

familiari, partner in concubinato, partner in un'unione domestica registrata e i relativi figli e genitori.

- scioperi, attentati terroristici, epidemie, pandemie, calamità o eventi naturali (ai sensi dell'art. 173 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS)) lungo il percorso di viaggio, se è dimostrabile che tali eventi rendono impossibile la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente a rischio la vita e la proprietà della persona assicurata.

La copertura rimane valida ancora per 14 giorni dal momento in cui tali eventi divengono noti. Il viaggio di proseguimento o di ritorno a casa deve essere intrapreso entro tale periodo.

- se la persona assicurata o il suo accompagnatore viene posta/o in quarantena durante il viaggio per ordine di un'autorità pubblica a causa del sospetto concreto di infezione o malattia contagiosa.

Non è coperta la quarantena disposta indipendentemente dal sospetto concreto o a carattere generale ad es. per l'intera popolazione o parte di essa (lockdown) o per viaggiatori provenienti da determinati paesi (ad esempio per chi ritorna da un viaggio).

In caso di quarantena di un accompagnatore la copertura è concessa solo se la persona assicurata non può ragionevolmente proseguire il viaggio senza l'accompagnatore.

- furto di documenti personali (passaporto, carte d'identità, titoli di trasporto) durante il viaggio, per cui risulta temporaneamente impos-

sibile proseguire il viaggio o rientrare in Svizzera, a meno che i nuovi documenti non possano essere emessi entro un termine utile.

- grave danneggiamento della proprietà al domicilio della persona assicurata durante il viaggio in seguito a furto, incendio, causato dall'acqua o dagli elementi naturali (ai sensi dell'art. 173 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS]), che richiede inevitabilmente la presenza della persona assicurata presso il proprio domicilio.

Art. B1.2 Prestazioni assicurate

Le seguenti prestazioni sono erogate da TAS a seguito di un evento assicurato conformemente all'art. B1.1. Determinante ai fini del diritto alla prestazione è l'evento che causa l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono considerati.

- assistenza nell'organizzazione e assunzione illimitata delle spese per il trasporto necessario dal punto di vista medico della persona assicurata all'ospedale idoneo più vicino, in un ospedale nel luogo di domicilio (se necessario dal punto di vista medico) o il viaggio di ritorno al domicilio (in base a un referto medico), a livello complementare o subordinato a tutte le assicurazioni malattie o contro gli infortuni legali e private della persona assicurata.
- assistenza nell'organizzazione e assunzione delle spese per un viaggio di visita (andata e ritorno) al capezzale di una persona assicurata, purché il ricovero ospedaliero abbia presumibilmente una durata superiore a 5 giorni, oppure in caso di decesso di una persona assicurata (per max 2 persone vicine, treno: 1a classe, aereo: Economy Class, spese di soggiorno: hotel di classe media con colazione). Le spese di viaggio dalla Svizzera sono assunte per evento fino a un importo di CHF 4'000.– in Europa e fino a CHF 6'000.– fuori dall'Europa.
- anticipo urgente delle spese ospedaliere per un max. di CHF 5'000.– per persona assicurata, che devono essere restituiti alla TAS entro 30 giorni dalle dimissioni dall'ospedale.
- assunzione di spese imprevedute per il viaggio di rientro (treno: 1a classe, aereo: Economy Class) e ulteriori spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione). Tali costi vengono assunti fino a un importo di CHF 3'000.– per evento.
- organizzazione e assunzione delle spese per il rimpatrio della salma o delle ceneri della persona assicurata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein incluse le formalità imposte da autorità, in caso di decesso della persona assicurata durante il viaggio.
- spese di ricerca e salvataggio fino a un massimo di CHF 5'000.– per evento, se la persona assicurata ha subito un grave infortunio, è gravemente malata o è considerata dispersa e in presenza di uno stato di necessità nel caso di un evento ai sensi dell'art. B.1.1 lett. b. Una persona assicurata è da ritenersi dispersa se non si presenta al momento previsto per il suo rientro ed è da temersi che si trovi, contro la sua volontà, in una situazione di pericolo imminente, dalla quale non può liberarsi senza l'intervento di terzi. Quanto sopra non si applica se la persona assicurata si è allontanata volontariamente dagli altri viaggiatori.
- assunzione delle spese della persona assicurata per la parte di viaggio non fruita, qualora l'interruzione del viaggio sia necessaria a seguito di un evento assicurato e tali spese non siano imputabili a terzi. Tali costi vengono rimborsati fino a un importo massimo di CHF 10'000.–. La prestazione non è cumulabile con il rimborso delle spese aggiuntive di alloggio (art. B1.2 lett. d).

La decisione riguardo alla necessità, tipologia e tempistica delle prestazioni indicate spetta a TAS.

Se più persone assicurate sono colpite da uno stesso evento assicurato (danno di massa), gli indennizzi che TAS deve corrispondere sono limitati a un importo massimo di CHF 1'000'000.–. Se le richieste di risarcimento superano tale importo, le prestazioni vengono ripartite proporzionalmente tra gli assicurati.

Art. B1.3 Esclusioni particolari

Non vengono erogate prestazioni nei seguenti casi:

- per viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, dall'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, ecc.) o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS al momento della partenza;

- b) in caso di annullamento o modifica di un viaggio o di una manifestazione assicurati da parte dell'organizzatore, del tour operator, dell'agenzia di viaggi, di un'impresa di servizi, del locatore o di un accompagnatore retribuito, o in caso di interruzione o cessazione delle loro attività;
- c) spese per le cure mediche ambulatoriali o stazionarie;
- d) spese del viaggio di ritorno incluse nel pacchetto di viaggio, se il viaggio deve essere interrotto prima del tempo;
- e) spese per prestazioni non approvate dal Servizio clientela della TAS in seguito a una chiamata d'emergenza;
- f) pretese a seguito d'insolvenza del fornitore di servizi. Con insolvenza s'intende l'incapacità di pagare, il deposito del bilancio, il fallimento o la cessazione dell'attività per motivi finanziari di un fornitore di servizi.

Art. B2 Servizi assicurati

TAS fornisce i seguenti servizi:

- a) Centrale d'intervento (reperibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno): in caso di emergenza la Centrale d'intervento è sempre reperibile chiamando il numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero).
- b) Primi consigli medici su medicinali e traduzioni dei foglietti illustrativi dei medicamenti, delle prescrizioni mediche o delle perizie mediche in caso di problemi di salute della persona assicurata durante il viaggio.
- c) Home Assistance: intermediazione di contatti con artigiani per la riparazione di gravi danni alla proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio in Svizzera in seguito a furto, danni causati da un incendio, dall'acqua o dagli elementi naturali (ai sensi dell'art. 173 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS)) sopraggiunti durante il viaggio.

Art. B3 Soppressione / ritardo dei mezzi di trasporto pubblici

Art. B3.1 Eventi assicurati

Sussiste un diritto alle prestazioni se la persona assicurata non può proseguire il viaggio o il viaggio di ritorno secondo il programma a causa di uno dei seguenti eventi:

- a) annullamento del mezzo di trasporto pubblico (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo ad esclusione del jet privato) prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico;
- b) perdita di coincidenza tra due mezzi di trasporto pubblici (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo ad esclusione del jet privato) per colpa esclusiva del primo mezzo di trasporto pubblico (ritardo o soppressione), a condizione che la persona assicurata abbia previsto un intervallo di tempo adeguato e sufficiente tra l'orario di arrivo previsto del primo mezzo e il successivo orario di partenza.

Art. B3.2 Prestazioni assicurate

Se il proseguimento del viaggio o il viaggio di ritorno secondo il programma non sono possibili a causa di un evento assicurato ai sensi dell'art. B3.1, TAS sosterrà il costo del viaggio di ritorno o di proseguimento (treno: 1a classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione), tuttavia al massimo fino al momento in cui è nuovamente possibile proseguire il viaggio (ad esempio successivo mezzo di trasporto disponibile). Vengono coperti costi fino a un importo totale max. di CHF 5'000.–.

Art. B3.3 Esclusioni particolari

Non sussiste copertura assicurativa per

- a) spese per l'annullamento del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico, se il gestore è obbligato al risarcimento del danno per motivi giuridici.
- b) spese per la perdita di coincidenze tra due mezzi di trasporto pubblico (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo), se la persona assicurata è responsabile del ritardo o se il gestore è obbligato al risarcimento del danno per motivi giuridici.

Art. B4 Protezione giuridica legata a un viaggio all'estero

Art. B4.1 Viaggi assicurati

Sono assicurati i viaggi privati secondo l'art. A4. In deroga all'art. A4 sono tuttavia assicurati solo viaggi all'estero (al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein).

Art. B4.2 Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

- a) conducenti di veicoli privati immatricolati e immessi nella circolazione stradale fino ad un peso totale di 3,5 t e con altezza massima di 3,2 m, così come di natanti utilizzati a scopo privato;
- b) proprietari e detentori di veicoli privati immessi nella circolazione stradale fino ad un peso totale di 3.5 t e con altezza massima di 3.2 m nella circolazione stradale, immatricolati a nome proprio in Svizzera;
- c) persone praticanti sport, pedoni, ciclisti e utilizzatori di mezzi simili a veicoli immessi nella circolazione stradale ad esclusiva propulsione muscolare propria, quali pattini a rotelle, skateboard o trottilnettes;
- d) passeggeri di ogni mezzo di trasporto;
- e) parti ad un contratto coperto da questa assicurazione secondo art. B4.5 lett. d);
- f) detentore di una licenza di condurre riconosciuta in Svizzera per veicoli destinati alla circolazione stradale o alla navigazione a scopo privato.

Art. B4.3 Copertura temporale

Sono assicurati i casi giuridici la cui data determinante per l'evento rientra nel periodo di validità del contratto di assicurazione, a condizione che la segnalazione del caso avvenga al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto. È considerata come data determinante per il litigio:

- nel diritto della responsabilità civile e nel diritto delle assicurazioni: la data dell'evento dannoso;
- nel diritto penale e amministrativo: la data della prima violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale;
- nel diritto dei contratti: la data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale.

Art. B4.4 Copertura territoriale

La validità territoriale è determinata dall'art. A5 delle condizioni generali, riservati i litigi secondo l'art. B4.5 lett. d 1 e 5.

Art. B4.5 Eventi assicurati

a) Diritto della responsabilità civile

Pretese legali extracontrattuali della persona assicurata in risarcimento del danno da lei subito nei seguenti eventi per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente:

- incidente o infortunio
- aggressione fisica che ha causato lesioni corporali
- rapina o furto di effetti personali di viaggio o del suo veicolo privato assicurato ai sensi del art. B4.2 lett. b.

b) Diritto delle assicurazioni

Litigi della persona assicurata concernenti sue pretese basate sul diritto svizzero delle assicurazioni private e sociali a seguito di un evento coperto ai sensi dell'art. B4.5 lett. a.

c) Procedimento penale e amministrativo

Difesa della persona assicurata in un procedimento penale e amministrativo avviato nei suoi confronti per reati penali commessi per negligenza in correlazione diretta con un incidente stradale o sportivo. Partecipazione della persona assicurata in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale inerenti a lesioni corporali gravi subite a seguito di un evento coperto.

Se la persona assicurata viene accusata di una infrazione intenzionale, non viene fornita alcuna prestazione assicurativa prima che, con decisione definitiva e senza imputazione di spese di giustizia, la persona assicurata venga integralmente prosciolta nel merito dell'accusa a lei mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.

d) Diritto di chi viaggia

Litigi risultanti da uno dei seguenti contratti sottoscritti da una persona assicurata in vista di un viaggio all'estero o durante il suo viaggio all'estero:

1. viaggio organizzato, se il foro competente è ubicato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato confinante con la Svizzera (Germania, Austria, Italia o Francia);
2. locazione di un alloggio per vacanze, inclusa un'area di sosta in un campeggio;
3. contratto d'albergo;
4. trasporto di persone;

5. soggiorno linguistico all'estero, se il foro competente è ubicato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e se è applicabile il diritto svizzero;
6. presa a noleggio o in prestito di un veicolo privato immatricolato per la circolazione stradale;
7. presa a noleggio o in prestito di un natante a uso privato;
8. trasporto del veicolo privato immatricolato per la circolazione stradale;
9. riparazione del veicolo privato immatricolato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein a nome della persona assicurata, a seguito di un guasto improvviso o di un incidente.

Art. B4.6 Prestazioni assicurate

Qualora diverse controversie risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, queste sono considerate globalmente come un unico caso giuridico.

Art. B4.6.1 Prestazioni interne

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi del beneficiario in un evento giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

Art. B4.6.2 Prestazioni esterne

Per ogni caso giuridico coperto (secondo l'art. B4.5) Assista assume i seguenti costi, fino ad un massimo di CHF 100'000.-:

- a) i costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni necessarie fornite;
- b) i costi di perizia o analisi, ordinate con l'accordo di Assista o dal tribunale;
- c) le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico della persona assicurata;
- d) le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico della persona assicurata. Le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute alla persona assicurata spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da lei fornite;
- e) le spese di trasferta della persona assicurata in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino CHF 100.-. In caso di citazione all'estero, questi costi sono rimborsati fino a CHF 5'000.- al massimo per evento, solo se concordati in anticipo con Assista e nella misura in cui la presenza della persona assicurata sia necessaria;
- f) le spese per traduzioni e autentiche necessarie, se concordate in anticipo con Assista o ordinate da un tribunale, rispettivamente da un'autorità;
- g) le spese d'incasso di pretese derivanti da un caso giuridico coperto e accordate alla persona assicurata, fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento, per un massimo di CHF 5'000.- per evento;
- h) le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista;
- i) la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista;

Art. B4.6.3 Costi non presi a carico

Anche nei casi giuridici coperti, Assista non assume le seguenti spese:

- a) il danno subito e il torto morale;
- b) le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c) le multe alle quali viene condannata la persona assicurata;
- d) le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;
- e) i costi per un corso di educazione stradale ordinato da un'autorità amministrativa o giudiziaria;
- f) le perdite di cambio o valutarie sugli importi attribuiti o sulle cauzioni.

Art. B4.7 Esclusioni particolari

È esclusa la protezione giuridica nei casi elencati all'art. A15 (esclusioni generali) come per

- a) eventi nel contesto di viaggi regolari/abitudinari e attività (p.es. viaggio da/verso il luogo di lavoro, per effettuare acquisti, sport);
- b) difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti della persona assicurata;
- c) litigi attinenti a qualsiasi attività lavorativa principale o accessoria svolta dalla persona assicurata;
- d) litigi della persona assicurata nella sua qualità di atleta e allenatore professionista;
- e) litigi in relazione ad eventi o competizioni sportive;
- f) le controversie risultanti da contratti concernenti la locazione temporanea di immobili (Time-Sharing);
- g) salvaguardia degli interessi della persona assicurata in qualità di conducente di un veicolo se, al momento dell'evento non possedeva la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata revocata;
- h) le controversie in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli a motore o nautici;
- i) controversie della persona assicurata in relazione alla perpetrazione di crimini e altri reati intenzionali, alla violazione intenzionale di disposizioni amministrative e penali, e tentativi in tal senso;
- j) controversie attinenti a eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di ogni genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali, nonché modifiche della struttura dell'atomo e incidenti nucleari;
- k) controversie attinenti all'uscita di un Paese da un'organizzazione internazionale o sovranazionale;
- l) procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sovranazionali;
- m) controversie relative alla riscossione di crediti;
- n) controversie relative a crediti e debiti che sono stati ceduti alla persona assicurata o da lei acquisiti per successione;
- o) controversie tra persone assicurate dal medesimo contratto d'assicurazione, ad eccezione della salvaguardia degli interessi giuridici dello stipulante;
- p) controversie di una persona assicurata nei confronti di Assista e degli avvocati, periti o altri specialisti da lei incaricati. Non sono parimenti assicurate le controversie nei confronti dell'avvocato o del perito incaricato da una persona assicurata;
- q) richieste di risarcimento danni e torto morale, procedimenti penali o amministrativi o altri procedimenti analoghi in relazione alle suddette esclusioni.

Art. B4.8 Sussidiarietà

Se il caso giuridico è coperto anche da un'altra assicurazione di protezione giuridica, o se le prestazioni assicurate sono a carico di un terzo (in ragione di una responsabilità per colpa, legge o contratto), la copertura è garantita solo per la parte non coperta dal terzo e fino a concorrenza della somma assicurata (p.es.: un caso giuridico è coperto da un'altra assicurazione di protezione giuridica fino a CHF 50'000.-. Assista prevede per lo stesso caso giuridico un importo assicurato di CHF 100'000.-. Assista assume i costi necessari a partire da CHF 50'000.- fino a CHF 100'000.-).

Qualora Assista eroga comunque prestazioni sulla base del presente regolamento, queste valgono quali anticipi. La persona assicurata cede ad Assista le proprie pretese verso terzi, rispettivamente è tenuto a versare ad Assista i pagamenti ricevuti da terzi.

Se anche un'altra assicurazione prevede una copertura sussidiaria, Assista partecipa ai costi in funzione del rapporto tra la propria somma assicurata e l'importo globale delle somme assicurate.

Art. B4.9 Procedura nella richiesta di prestazioni di protezione giuridica

Art. B4.9.1 Annuncio e gestione di un caso giuridico

La persona assicurata notifica immediatamente il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista.

Assista può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si interpone ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione.

Assista informa la persona assicurata dei suoi diritti e predisporre le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi.

Art. B4.9.2 Collaborazione della persona assicurata

La persona assicurata fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili, secondo l'art. 39 LCA.

Fintanto che Assista conduce le trattative, la persona assicurata si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non intraprende alcun passo giuridico o alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.

Art. B4.9.3 Violazione degli obblighi

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se la persona assicurata viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione. In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. B4.9.2, Assista impartisce alla persona assicurata un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa, secondo l'art. 39 LCA.

Art. B4.9.4 Scelta dell'avvocato

Se necessario per la difesa degli interessi della persona assicurata, Assista raccomanda un legale della propria rete di esperti. In alternativa la persona assicurata può, se lo richiede e previa autorizzazione di Assista, scegliere un avvocato territorialmente competente. Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta della persona assicurata, quest'ultima può proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. Gli avvocati proposti non possono far parte dello stesso studio legale.

La persona assicurata è obbligata a svincolare il legale incaricato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Ella autorizza il legale a orientare Assista sugli sviluppi del caso e a metterle a disposizione tutti i documenti importanti.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, la designazione dello stesso viene concordata tra Assista e la persona assicurata. Se è necessario procedere giudizialmente con pretese civili, Assista si riserva di determinare il foro competente.

Art. B4.10 Divergenza di opinioni

In caso di divergenza di opinioni tra la persona assicurata e Assista nell'ambito di un caso giuridico coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per iscritto, e informa la persona assicurata del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento la persona assicurata risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se la persona assicurata non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questo decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, la persona assicurata intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per iscritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese necessarie conformemente al presente regolamento.

C. Prima del viaggio

Art. C1 Annullamento prima della partenza

Art. C1.1 Viaggi assicurati

Nell'ambito dei viaggi privati assicurati (art. A4) sono assicurate le seguenti prestazioni:

- pacchetti vacanza;
- soggiorni in hotel;
- affitto di alloggi per vacanze;

- soggiorni linguistici e di vacanza combinati, tirocini e corsi di formazione finanziati dalla persona assicurata;
- trasporto della persona assicurata (p. es. in aereo, treno, nave);
- noleggio di una nave o di un veicolo;
- retribuzione di guide turistiche o escursionistiche e conducenti di natanti, ufficiali e professionali;
- biglietti d'ingresso per eventi culturali e parchi di divertimento, ingressi e spese di partecipazione a eventi sportivi.

Le prestazioni assicurative vengono erogate se il viaggio deve essere annullato prima della partenza dal luogo di domicilio della persona assicurata a causa di uno degli eventi di cui all'art. C1.3.

Non sono assicurati in particolare i costi di soggiorno della persona assicurata nella sua abitazione secondaria o in un immobile in multiproprietà e i viaggi con jet privati.

Art. C1.2 Condizioni per il beneficio delle prestazioni

Vengono rimborsati i costi di annullamento basati su un valido contratto scritto sottoscritto con:

- a) imprese di viaggio o trasporto;
- b) noleggiatori/locatori (incluso contratto di alloggio e di soggiorno alberghiero);
- c) organizzatori di corsi o seminari (per corsi di formazione privati);
- d) guide turistiche o escursionistiche e conducenti di natanti professionali;
- e) organizzatori di eventi quali concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive.

Sono coperti i costi di annullamento che non devono essere sostenuti dal tour operator o dall'agenzia di viaggi. In caso di eventi assicurati che non hanno origine nella persona assicurata e che rendono incerta la fattibilità del viaggio (ad es. misure generali di quarantena nel luogo di destinazione), occorre contattare l'operatore turistico prima dell'annullamento del viaggio, al fine di individuare congiuntamente una soluzione e ridurre o prevenire il danno.

Art. C1.3 Eventi coperti per l'annullamento di un viaggio

Sussiste un diritto alle prestazioni se la persona assicurata non può ragionevolmente intraprendere il viaggio a causa di uno degli eventi elencati di seguito che si sia verificato dopo la prenotazione:

- a) Grave malattia, malattie epidemiche o pandemiche, grave infortunio, improvviso peggioramento di una malattia cronica attestata dal medico o decesso di una persona assicurata, del suo accompagnatore o di una persona vicina alla persona assicurata, se la presenza di quest'ultima è necessaria.

Sono considerate persone vicine: familiari, partner in concubinato, partner in un'unione domestica registrata e i relativi figli e genitori.

In caso di impossibilità di viaggiare dovuta a una malattia grave pregressa, l'annullamento è assicurato solo se il medico curante ha confermato, prima della prenotazione, che il viaggio si poteva svolgere (tenendo conto delle date del viaggio, della destinazione, dei mezzi di trasporto, delle attività in programma).

In tutti i casi, l'impossibilità di viaggiare deve essere comprovata da un certificato medico da ottenere immediatamente. I certificati medici rilasciati a posteriori non sono riconosciuti. Alle persone che svolgono un'attività lavorativa può altresì essere richiesta la conferma dell'assenza da parte del datore di lavoro.

- b) – disoccupazione della persona assicurata, se non era nota al momento della prenotazione del viaggio;
- assunzione imprevista in posizione a tempo indeterminato della persona assicurata, se al momento della prenotazione del viaggio era disoccupata e il datore di lavoro attesta per iscritto che il viaggio non può iniziare a causa della sua assunzione;
- ordine di intervento imprevisto dell'esercito svizzero, del servizio civile o della protezione civile per la persona assicurata.
- c) grave danneggiamento della proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio in seguito a furto, danni causati da un incendio, acqua o elementi naturali (ai sensi dell'art. 173 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS]), che richiede inevitabilmente la presenza della persona assicurata al suo domicilio.
- d) furto di documenti personali della persona assicurata essenziali per effettuare il viaggio (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, titoli di trasporto), avvenuto immediatamente prima dell'inizio del

viaggio, se non sostituibili entro un termine ragionevole (ad es. negli aeroporti). Il furto deve essere denunciato al più presto all'autorità di polizia competente.

- e) ritardo dimostrabile o indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico per il viaggio all'aeroporto o alla stazione sul territorio svizzero o nei paesi direttamente confinanti, che renda impossibile intraprendere il viaggio secondo il programma; a condizione che la persona assicurata abbia previsto un intervallo di tempo adeguato e sufficiente tra l'orario di arrivo previsto del mezzo di trasporto pubblico e il successivo orario di partenza. Se disponibili, le raccomandazioni delle rispettive aziende di trasporto saranno considerate per la valutazione.
- f) inidoneità alla marcia in seguito a incidente o guasto del veicolo indicato sul biglietto del treno di trasporto vetture o del traghetto nel giorno della partenza lungo il tragitto diretto al punto di carico su treno o traghetto.
- g) sioveri, attentati terroristici, epidemie, pandemie, calamità o eventi naturali (ai sensi dell'art. 173 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS]) nel luogo di destinazione del viaggio, che rendono impossibile lo svolgimento del viaggio o mettono a repentaglio la vita della persona assicurata.
- h) se la persona assicurata o il suo accompagnatore viene posta/o in quarantena prima del viaggio per ordine di un'autorità pubblica a causa del sospetto concreto di infezione o malattia contagiosa. Non è coperta la quarantena disposta indipendentemente dal sospetto concreto o a carattere generale, ad es. per l'intera popolazione o parte di essa (lockdown) o per viaggiatori provenienti da determinati paesi (rientro da un viaggio).

Art. C1.4 Prestazioni assicurate

Se un viaggio non può essere intrapreso a causa di un evento assicurato verificatosi dopo la prenotazione, TAS assume la quota a carico delle persone assicurate partecipanti al viaggio:

- a) le spese di annullamento dovute contrattualmente alla data dell'evento assicurato;
- b) o le spese supplementari per la modifica del viaggio, fino a concorrenza dell'importo equivalente alle spese di annullamento che sarebbero dovute il giorno dell'evento che causa la modifica del viaggio.

I costi indicati saranno rimborsati se nessuna persona assicurata o terzi possono usufruire del servizio.

I costi di abbonamenti e tessere stagionali vengono rimborsati solo se, prima che vengano utilizzati per la prima volta, non sono fruibili a causa di un evento assicurato e il rimborso o l'utilizzo successivo non è possibile. Le spese amministrative sono rimborsate esclusivamente se usuali nel ramo, adeguate e indicate in maniera trasparente in un contratto scritto.

Art. C1.5 Esclusioni particolari

Nei seguenti casi non sussiste alcun diritto ad alcuna prestazione:

- a) viaggi d'affari; se il beneficiario ha previsto di svolgere attività professionali nell'ambito di un viaggio privato, sono rimborsabili esclusivamente le spese di annullamento relative alla parte di viaggio privato, a condizione che tali costi non siano stati sostenuti da terzi (datore di lavoro, altre società);
- b) viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ecc.) o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al momento della prenotazione;
- c) le spese sostenute dalla persona assicurata per le persone non coperte dalla PostFinance Assicurazione viaggio (ad esempio, spese per terzi invitati al viaggio, per soggiorni in hotel, per il proseguimento del viaggio o di rientro presso il domicilio pagati per una persona non assicurata);
- d) annullamento o modifica di un viaggio o una manifestazione coperta da parte dell'organizzatore, tour operator, agenzia di viaggio, società fornitrice di servizi, società di noleggio o una guida a pagamento, come in caso di cessazione di attività, provvisoria o definitiva, degli stessi;
- e) se non è possibile la prosecuzione di un viaggio assicurato a seguito d'insolvenza del fornitore di servizi. Con insolvenza s'intende l'incapacità di pagare, il deposito del bilancio, il fallimento o la cessazione dell'attività per motivi finanziari di un fornitore di servizi;
- f) i viaggi o i biglietti per manifestazioni vinti dalla persona assicurata, per i quali il fornitore dei servizi ha proposto un rimborso parziale o totale delle spese sotto forma di buono da utilizzare per un altro viaggio o un'altra manifestazione in futuro;
- g) i viaggi assicurati o i biglietti per manifestazioni parzialmente utilizzati.

Art. C1.6 Spese non rimborsate

Anche nell'ambito di un sinistro coperto, non è concesso alcun rimborso per le seguenti spese:

- a) costi di annullamento delle compagnie di viaggio o di trasporto, dei locatori/noleggiatori, organizzatori di corsi, seminari o manifestazioni a causa di un evento assicurato, se l'impresa in questione è tenuta per legge a farsi carico del danno;
- b) costi dovuti al ritardo o alla soppressione di un mezzo di trasporto privato verso l'aeroporto o la stazione ferroviaria;
- c) spese relative alle transazioni bancarie, di visto o vaccinazione;
- d) premi assicurativi.

D. Viaggiare in auto

Art. D1 Assistenza ai veicoli all'estero

Art. D1.1 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre i veicoli a motore privati guidati da una persona assicurata fino a un peso totale max. di 3,5 t e un'altezza max. di 3,2 m, immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nonché i rimorchi immatricolati con peso totale fino a 1,5 t trainati con tali veicoli.

Art. D1.2 Eventi assicurati

L'assicurazione copre gli eventi elencati di seguito nell'ambito di un viaggio assicurato nel campo di applicazione geografico Mondo ai sensi dell'art. A5 lett. c (escl. Svizzera e Principato del Liechtenstein):

a) Guasto

È considerato un guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevedibile di un veicolo assicurato ai sensi dell'art D1.1 conseguente a un difetto e che impedisce di raggiungere l'officina più vicina, o che non lo rende possibile per motivi di sicurezza.

b) Evento casco

Sono «eventi casco» gli incidenti con il veicolo assicurato, il furto del veicolo assicurato, atti vandalici o danni causati dalle martore al veicolo assicurato, nonché i danni al veicolo assicurato causati da incendio, acqua o eventi naturali (ai sensi dell'art. 173 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS]).

Art. D1.3 Prestazioni assicurate

Le seguenti prestazioni sono erogate da TAS a seguito di un evento assicurato ai sensi dell'art. D1.2 nel campo di applicazione Mondo per i veicoli ai sensi dell'art. D1.1 e per i veicoli noleggiati (veicoli secondo l'art. D1.1 messi a disposizione da terzi su base commerciale, anche se immatricolati all'estero), a condizione che terzi (ad es. società di noleggio veicoli) non debbano farsi carico di tali prestazioni:

- a) organizzazione e assunzione delle spese per riparare il veicolo sul posto, nei limiti del possibile, e consentire di riprendere il viaggio dopo un guasto;
- b) organizzazione e assunzione delle spese per trainare il veicolo fino all'officina adeguata più vicina;
- c) organizzazione e assunzione delle spese per la rimozione del veicolo (rimessa in strada del veicolo) fino a CHF 2'000.– per evento;
- d) TAS sostiene i costi di soggiorno in loco (hotel di classe media con colazione, veicolo a noleggio di classe media e nell'ambito della disponibilità) durante la riparazione fino a un importo totale massimo di CHF 2'000.– a evento, se il veicolo può essere reso nuovamente idoneo alla circolazione entro 3 giorni lavorativi dal sinistro. La riparazione deve essere comprovata mediante fattura emessa da un'officina ufficiale. In caso contrario, TAS si riserva il diritto di addebitare alla persona assicurata le prestazioni già erogate. Le seguenti prestazioni sono erogate da TAS a seguito di un evento assicurato ai sensi dell'art. D1.2 solo nel campo di applicazione Europa ed esclusivamente per veicoli privati ai sensi dell'art. D1.1:
 - e) organizzazione e invio di pezzi di ricambio, se non è possibile procurarli in loco entro 3 giorni lavorativi (esclusi fine settimana e festivi). Eventuali tasse di stazionamento saranno sostenute fino a un importo di CHF 250.–;
 - f) assunzione dei costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno o di proseguimento (treno: 1a classe, aereo: Economy Class, veicolo a noleggio di classe media e nell'ambito della disponibilità, pernottamento in hotel

- di classe media con colazione) fino a un importo totale max. di CHF 2'000.– a evento, se, sulla base di una perizia, il veicolo non può essere riparato entro 3 giorni lavorativi;
- g) eventuale organizzazione del trasporto di ritorno in Svizzera per la riparazione del veicolo assicurato non idoneo alla circolazione (fino al valore di mercato attuale), se tale idoneità non può essere ripristinata sul posto entro 3 giorni lavorativi.
- Il trasporto deve essere preventivamente approvato e organizzato da TAS. Eventuali tasse di stazionamento saranno sostenute fino a un importo di CHF 250.–.
- I danni causati durante il soccorso stradale o il trasporto del veicolo devono essere segnalati per iscritto a TAS entro e non oltre 8 giorni di calendario dal ricevimento del veicolo in Svizzera. TAS non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni (cfr. art. A13), ma porrà il fornitore di fronte alla dichiarazione di sinistro;
- h) dopo la riparazione del veicolo assicurato all'estero, TAS provvede ad organizzare il viaggio della persona assicurata, o altra persona a lei vicina, per consentire il ritiro del veicolo riparato, assumendone i costi, purché il ritiro avvenga entro un termine di 2 mesi dall'evento che ha determinato la riparazione.
- Se il ritiro avviene per mezzo di un secondo veicolo privato, viene applicata una tariffa chilometrica per i rispettivi costi variabili pari a CHF 0,35. TAS si riserva il diritto di adeguare la suddetta tariffa all'andamento del prezzo del carburante. Eventuali pedaggi di autostrade e gallerie sono ugualmente coperti.
- La riparazione deve essere comprovata mediante fattura emessa da un'officina ufficiale. In caso contrario, TAS si riserva il diritto di rifiutare la prestazione e addebitare alla persona assicurata le prestazioni già erogate.
- Il recupero o ritiro del veicolo conformemente alle condizioni di cui sopra può essere organizzato anche in caso di malattia, infortunio o decesso della persona assicurata durante il viaggio, se nessun compagno di viaggio è in grado di guidare il veicolo;
- i) assunzione delle tasse di stazionamento fino a un max. di CHF 250.– e dei necessari costi di rottamazione del veicolo assicurato, se è divenuto totalmente inutilizzabile a causa di un evento assicurato e non può essere riportato in Svizzera.

La decisione riguardo alla necessità, tipologia e tempistica delle prestazioni indicate spetta a TAS.

Art. D1.4 Esclusioni particolari di prestazioni

Non sussiste copertura assicurativa per

- veicoli con targhe straniere (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) e veicoli ad uso commerciale (es. trasporti di persone per scopi commerciali con obbligo di autorizzazione);
- danni causati durante l'uso di un veicolo da parte di un conducente sprovvisto della licenza di condurre prevista dalla legge. Lo stesso vale per lezioni di guida effettuate senza l'accompagnamento previsto dalla legge, e per la circolazione senza la targa stabilita dalla legge o con una targa non valida;
- spese per riparazioni e pezzi di ricambio;
- dazi doganali;
- oggetti lasciati nel veicolo;
- trasporto di merci pericolose ai sensi del diritto svizzero della circolazione stradale;
- danni a taxi, veicoli di scuole guida e veicoli sostitutivi di officine;
- responsabilità della persona assicurata per la perdita del bonus del veicolo;
- per viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ecc.) o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al momento della partenza.

Art. D1.5 Procedura in caso di sinistro

La persona assicurata si impegna a informare TAS immediatamente dopo l'accadimento di un evento assicurato ai sensi dell'art. A16.

Durante l'uso di un veicolo messo a disposizione da terzi, il beneficiario deve:

- avvisare immediatamente il proprietario e chiarire con quest'ultimo se l'evento è già coperto da altra assistenza ai veicoli (soccorso stradale), ad es. in base al contratto di noleggio o car sharing;

- in assenza di altra copertura del proprietario, ottenere il consenso di quest'ultimo per l'incarico a TAS;
- al momento della richiesta di assistenza, informare TAS riguardo agli accordi presi con il proprietario.

Art. D2 Riduzione della franchigia per veicoli a noleggio

Art. D2.1 Eventi assicurati

È assicurata la franchigia contrattuale dovuta dalla persona assicurata a un locatore in merito a un veicolo noleggiato o per un veicolo preso in car-sharing, se la persona assicurata provoca un danno per il quale può essere perseguita civilmente e in caso di furto del veicolo.

Art. D2.2 Veicoli assicurati

Motoveicoli e autovetture noleggiati per uso privato fino a un peso totale di 3,5 t, e i rispettivi rimorchi fino a 1,5 t, legalmente autorizzati alla circolazione stradale e immatricolati, fatte salve le esclusioni di cui all'art. D2.4.

Art. D2.3 Prestazioni assicurate

L'entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata a max. CHF 5'000.– per contratto di locazione e non può superare il danno effettivo.

Art. D2.4 Esclusioni particolari di prestazioni

Non sussiste copertura assicurativa per:

- conducente che ha provocato l'evento assicurato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- viaggi non consentiti secondo il contratto di noleggio;
- viaggi con veicoli non consentiti dalla legge o dalle autorità;
- veicoli sostitutivi di officine;
- camper, roulotte e categorie di veicoli non rientranti nella definizione di cui all'art. D2.2;
- danni che la persona assicurata deve sostenere, in quanto non coperti dall'assicurazione casco o contro i furti.

Art. D2.5 Procedura in caso di sinistro

La persona assicurata si impegna a informare TAS immediatamente dopo l'accadimento di un evento assicurato ai sensi dell'art. A16.

Per poter beneficiare del rimborso della franchigia, la persona assicurata deve obbligatoriamente rispettare le seguenti condizioni preliminari:

- Informare immediatamente del sinistro il locatore;
- Se vi sono altri utenti della strada coinvolti nell'incidente e/o in caso di danni, informare immediatamente la polizia locale, richiedere un'indagine formale, o la verbalizzazione del sinistro (rapporto di polizia, verbale o constatazione amichevole di incidente);
- Aver ottenuto dall'autonoleggio un rapporto sui danni al momento della restituzione del veicolo a noleggio;
- Aver pagato lui stesso le eventuali franchigie, direttamente sul posto.

I seguenti documenti devono essere allegati spontaneamente alla richiesta di rimborso:

- la copia del contratto di noleggio;
- il verbale di consegna del veicolo a noleggio;
- il verbale di restituzione del veicolo a noleggio con il rapporto sui danni redatto dal locatore;
- l'originale del verbale (rapporto di polizia, verbale o constatazione amichevole di incidente);
- la copia del conteggio finale dell'autonoleggio;
- il conteggio in cui figura il pagamento della franchigia fatturata;
- la prova dell'addebito dell'importo sulla carta di credito, o la ricevuta;
- una copia della polizza assicurativa e delle condizioni generali di assicurazione casco o contro i furti.

E. Bagagli

Art. E1 Assicurazione bagagli

Art. E1.1 Oggetti assicurati

Sono assicurati gli oggetti per il fabbisogno personale che la persona assicurata porta con sé durante il viaggio all'interno del bagaglio (valigia, borsa ecc.) o che consegna a un'impresa di trasporto.

Veicoli e articoli sportivi sono assicurati solo fintanto che sono affidati a un'impresa di trasporti o a un deposito bagagli.

Art. E1.2 Eventi assicurati

L'assicurazione copre danneggiamenti e smarrimenti improvvisi e imprevisti del bagaglio

- per furto o rapina;
- per incidenti dei mezzi di trasporto;
- per catastrofi naturali o fenomeni naturali (ai sensi dell'art. 173 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS]);
- causati da imprese di trasporto;
- dopo la consegna a un deposito bagagli.

Art. E1.3 Prestazioni assicurate

È assicurato il prezzo del riacquisto (valore a nuovo) alla data del sinistro fino a un importo massimo pari alla somma assicurata indicata nella polizza di assicurazione per:

- la sostituzione degli oggetti assicurati in caso di smarrimento e danno totale;
- i costi di riparazione in caso di danneggiamento;
- i costi effettivi sostenuti per riottenere i documenti personali della persona assicurata indispensabili per il viaggio (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, biglietti di viaggio).

Art. E1.4 Franchigia

La persona assicurata si fa carico di una franchigia di CHF 200.– per evento.

Art. E1.5 Sussidiarietà

Se il danno è coperto anche da un'altra assicurazione o se le prestazioni assicurate sono a carico di un terzo (per colpa, legge o contratto), la copertura sussiste solo per la parte non altrimenti coperta fino a concorrenza della somma assicurata. Se TAS eroga comunque delle prestazioni sulla base delle presenti disposizioni, esse sono da ritenersi come anticipo. La persona assicurata cede i suoi diritti nei confronti del terzo a TAS, risp. deve inoltrare a TAS i pagamenti ricevuti da terzi.

Art. E1.6 Esclusioni particolari di prestazioni

Non sono assicurati:

- danni di cui è responsabile la persona assicurata stessa (smarrimento, perdita, dimenticanza, posa in un luogo generalmente accessibile al di fuori dell'area di controllo personale diretta);
- danni dovuti a usura;
- danni dovuti a inadeguata preparazione del bagaglio;
- contanti, assegni, carte di debito e di credito, schede telefoniche, titoli, orologi, gioielli;
- cellulari, tablet, computer portatili contenuti in un bagaglio affidato all'impresa di trasporto;
- oggetti d'arte, oro per usi odontoiatrici, protesi di ogni genere;
- armi da fuoco di qualsiasi tipo, accessori inclusi;
- danni riconducibili a disposizioni pubbliche (p. es. sequestro da parte delle autorità doganali e distruzione per motivi di sicurezza);
- risarcimenti a carico dell'impresa di viaggio e di trasporto;
- dispendio della persona assicurata (tempo impiegato, perdita di guadagno) in relazione al sinistro.

Art. E1.7 Procedura in caso di sinistro

La persona assicurata si impegna a informare TAS immediatamente dopo l'accadimento di un evento assicurato ai sensi dell'art. A16.

In caso di sinistro, la persona assicurata è tenuta a:

- determinare e far certificare dall'impresa di trasporto, dalla struttura ricettiva, dalla polizza o dal terzo responsabile le cause e l'entità del danno (accertamento dei fatti);

- far certificare all'impresa di trasporto il ritardo nella consegna del bagaglio. La persona assicurata deve intraprendere quanto necessario per recuperare il suo bagaglio. In caso di smarrimento o danneggiamento durante il trasporto, la persona assicurata deve richiedere un risarcimento all'impresa di trasporto;
- dimostrare che le sue assicurazioni legali e private si sono rifiutate di coprire il danno, in toto o in parte.

© PostFinance SA, agosto 2024